

REGOLAMENTO

ARTICOLO 1

Il presente regolamento costituisce parte integrante dello Statuto del "Fondo pensione Integrativo dei Dipendenti ACI Informatica", denominato in forma abbreviata FIPACI.

ARTICOLO 2

FIPACI gestisce forme di previdenza complementare dei trattamenti Previdenziali del servizio pubblico a favore dei dipendenti, non dirigenti, di ACI Informatica S.p.A., secondo quanto previsto dagli Accordi aziendali vigenti e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 3

Ha diritto di iscrizione al FIPACI tutto il personale dipendente, non dirigente, dell'ACI Informatica e l'adesione avviene con le modalità previste dall'art. 7 dello Statuto.

ARTICOLO 4

FIPACI riceve i contributi previsti dall'art. 5 dello Statuto per le forme previdenziali di cui all'art. 2 del citato Statuto.

La Società provvederà ad anticipare la somma corrispondente da versare al FIPACI e questa al gestore, nei tempi e nei modi che verranno poi stabiliti per convenzione.

La Società provvederà poi al recupero secondo le modalità previste dai vigenti Accordi aziendali e successive modificazioni.

ARTICOLO 5

FIPACI provvede a stipulare, corrispondendo i relativi premi, le convenzioni e le polizze necessarie, con i soggetti gestori abilitati ai sensi del D. Lgs. 124/93, e da ultimo dal D. Lgs n° 252 del 5 dicembre 2005, atte a conseguire le prestazioni previdenziali previste all'art. 2 dello Statuto, in conformità a quanto previsto dagli Accordi aziendali vigenti e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione definisce i contenuti della convenzione, la durata, le scelte di indirizzo degli investimenti, e prevede termini e modalità di esercizio della facoltà di recesso anticipato sia per il caso di inadempimento sia per il caso di inadeguatezza dei risultati finanziari conseguiti con le conseguenze in termini di restituzione delle attività finanziarie di cui all'investimento.

ARTICOLO 6

In caso di premorienza del lavoratore iscritto al FIPACI la posizione individuale dello stesso è riscattata dagli aventi diritto.

ARTICOLO 7

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

1. Il diritto alla prestazione pensionistica comple-



mentare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza del socio, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

2. Il socio che decide di proseguire volontariamente la contribuzione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dal socio per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

4. Il Socio che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 (venti) anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 (cinque) anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di 5 (cinque) anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza


5. Il Socio, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 (ventiquattro) mesi e abbia maturato almeno 5 (cinque) anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 con un anticipo massimo di 10 (dieci) anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza

6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue

7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui al presente art. 7, ovvero la prestazione pensionistica.

8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale

9. Ha la facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 (cinquanta) per cento della posizione individuale ma



turata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore del socio il 70 (settanta) per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 (cinquanta) per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il socio può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

10. L'iscritto che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

11. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

12. Il socio che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima.


13. In caso di rinuncia, esercitabile dopo aver maturato almeno tre anni di associazione al FIPACI, senza adesione ad altro fondo pensione complementare, il lavoratore può sospendere l'obbligazione contributiva, fermo restando che la liquidazione della posizione individuale, comprensiva del capitale maturato e relativi rendimenti, avrà luogo solo al raggiungimento dei requisiti previsti dallo Statuto e Regolamento in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n° 124 del 24 aprile 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e da ultimo dal D.Lgs n° 252 del 5 dicembre 2005. Il ripristino dell'obbligazione contributiva è consentito in qualsiasi momento. Durante il periodo di sospensione dell'obbligazione contributiva, il lavoratore resta iscritto al FIPACI e l'Azienda sospenderà la contribuzione a suo carico.

TRASFERIMENTO E RISCATTO POSIZIONE INDIVIDUALE

Il socio, in costanza dei requisiti di partecipazione al FIPACI, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al FIPACI.

Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, il socio che perde i requisiti di partecipazione al FIPACI prima del pensionamento può:





1. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
2. riscattare il 50 (cinquanta) per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 (dodici) mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
3. riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 (quarantotto) mesi.
4. riscattare l'intera posizione individuale maturata per l'impossibilità di trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione;
5. mantenere la posizione individuale accantonata presso il FIPACI, anche in assenza di contribuzione;
6. In caso di decesso del socio prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della Rendita integrativa temporanea pensionistica (Rita), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al FIPACI e sarà ripartita, a cura del consiglio di amministrazione, in parti uguali pro capite tra i lavoratori iscritti al 1° gennaio di ciascun anno.
7. in caso di nomina a dirigente di ACI Informatica SPA ha diritto al trasferimento della posizione individuale presso il fondo pensione complementare dei dirigenti; Il FIPACI provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte del socio con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il FIPACI ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al FIPACI.

ANTICIPAZIONI

ARTICOLO 8

1. Il socio può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per spese sanitarie conse-

guenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi 8 (otto) anni di iscrizione, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia;

c) decorsi 8 (otto) anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30% (trenta per cento), per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze;

d) decorsi 8 (otto) anni di iscrizione, per l'estinzione anticipata totale o parziale, del mutuo prima casa;

e) decorsi 8 (otto) anni di iscrizione, per il sostegno economico durante il periodo di congedo per maternità/paternità.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dal socio per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

3. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta del socio e in qualsiasi momento.

4. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

ARTICOLO 9

Per la liquidazione dei trattamenti e delle prestazioni previdenziali e delle anticipazioni, l'avente diritto presenta la relativa richiesta al FIPACI che provvede ad inoltrarla al gestore delle risorse che provvederà alla liquidazione di quanto dovuto.

ARTICOLO 10

Il presente Regolamento può essere modificato con l'osservanza di quanto previsto all'art 13 dello Statuto.

ARTICOLO 11

EROGAZIONE DELLA RENDITA

La rendita relativa alla prestazione pensionistica sarà erogata dal soggetto gestore, abilitato ai sensi del D.Lgs. n° 124 del 24 aprile 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e da ultimo dal D.Lgs n° 252 del 5 dicembre 2005, che avrà al momento in gestione la posizione individuale del socio che ne farà richiesta nei modi stabiliti dalla convenzione.

Firmato in originale: Marco Giorgi, Daniela Cupini